

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 235° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1993

---

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	3
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	11

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1993

171<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ACQUARONE

*Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (1616), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive (1617), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Dopo una breve illustrazione del presidente ACQUARONE e gli interventi del senatore RIVIERA e della senatrice BARBIERI, si conviene di esprimere un parere favorevole.

### IN SEDE REFERENTE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La Commissione, dopo che il senatore SPERONI ha ritirato l'emendamento 9.1, accoglie l'emendamento 10.1, sul quale il RELATORE si è pronunciato in senso favorevole.

Quanto all'emendamento 11.1, esso viene fatto proprio dal RELATORE, che successivamente ne illustra il contenuto.

Il ministro PALADIN, nel condividere il proposito dell'emendamento, ne propone una diversa formulazione (emendamento 11.2), che viene accolta dalla Commissione, dopo che il RELATORE ha ritirato l'emendamento 11.1.

Del pari approvato risulta l'emendamento 11.3, presentato dal RELATORE.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti in ordine agli articoli 12, 13 e 14.

Gli emendamenti 13.0.1 e 14.0.1 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore SPERONI, quindi, illustra l'emendamento 14.0.2, che riproduce una disposizione già approvata dal Senato in riferimento al decreto-legge, più volte reiterato e non ancora convertito in legge, concernente la proroga di termini recati da diversi provvedimenti legislativi. La proposta ha lo scopo di ovviare alla discriminazione normativa in danno dei cittadini italiani riguardo alla concessione di licenze aeronautiche da parte di paesi membri della Comunità europea; si tratta, inoltre, di precisare il contenuto delle cosiddette valutazioni di equivalenza previste dalla direttiva comunitaria che regola la materia.

Il RELATORE esprime il suo favorevole avviso.

Il ministro PALADIN si rimette alla Commissione, che successivamente approva l'emendamento.

Il PRESIDENTE rileva che non sono stati presentati emendamenti sugli articoli 15, 16, 17 e 18.

Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.1, che registra il parere favorevole del relatore e viene accolto dalla Commissione.

Quanto agli emendamenti 19.1 e 19.2, di identico contenuto, il presidente ACQUARONE fa proprio il secondo di essi in assenza dei proponenti, e la senatrice BARBIERI dichiara l'orientamento contrario della sua parte politica.

Il ministro PALADIN osserva che gli emendamenti hanno lo scopo di consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti che non rispondono ai requisiti previsti dalla normativa richiamata.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il presidente ACQUARONE, i senatori SPERONI e CASOLI e la senatrice TADDEI.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento.

Il presidente ACQUARONE avverte che sugli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti.

Quanto all'emendamento 25.1, fatto proprio dal presidente ACQUARONE in assenza dei proponenti, dopo un breve intervento del senatore SPERONI, favorevole all'attuazione in via regolamentare delle direttive in questione, si pronuncia nello stesso senso il ministro PALADIN, contrario all'emendamento.

Del pari contrario è l'avviso del RELATORE.

L'emendamento viene poi respinto.

Viene posto ai voti, e respinto, anche l'emendamento 26.1.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti in ordine all'articolo 27.

Il ministro PALADIN, quindi, illustra l'emendamento 27.0.1, che successivamente viene accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

**EMENDAMENTI****Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381)****Art. 9.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**9.1**

SPERONI

**Art. 10.**

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*

*«(Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni)».*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani».*

**10.1**

IL GOVERNO

**Art. 11.**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della direttiva;» aggiungere il seguente periodo: «, prevedendo che qualora alcuni servizi siano resi alle amministrazioni ed agli enti pubblici da aziende, anche di diritto privato, dai medesimi costituite nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tali aziende siano dirette destinatarie delle disposizioni emanate in forza della direttiva;»*

**11.1**

SAPORITO, RUFFINO, POSTAL, CALVI, RONZANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della direttiva», aggiungere le seguenti: «incluse le aziende, anche di diritto privato, costituite da amministrazioni ed enti pubblici nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».*

11.2

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «ed escludendo» sino alla fine.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h) prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati».*

11.3

IL RELATORE

### **Art. 13.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Facoltà di investimenti comunitari per gli enti previdenziali)*

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di stato di stati membri della Comunità Europea o da essi garantiti o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti».

13.0.1

SPERONI

### **Art. 14.**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Liberalizzazione dei voli intercomunitari)*

1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per stati membri senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purchè gli occupanti non siano in numero superiore a venti e siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo».

14.0.1

SPERONI

**«Art. 14-ter.**

*(Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4».

**14.0.2**

SPERONI

**Art. 18.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Albo dei mediatori di assicurazione)*

“Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, è sostituito con il seguente: 'Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della comunità europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di assicurazione”».

**18.0.1**

IL GOVERNO

**Art. 19.**

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«f) l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126 è sostituito dal seguente:

“Art. 3.1. È consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 per un anno a partire dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del medesimo comma 1”».

**19.1**

COMPAGNA

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«f) l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. È consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 per un anno a partire dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del medesimo comma 1”».

**19.2**

SAPORITO, RUFFINO, POSTAL, CALVI, RONZANI

#### **Art. 25.**

*Al comma 1, dopo le parole: «92/74/CEE» inserire le seguenti: «92/116/CEE» e, in fine, le seguenti: «92/120/CEE» ed aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«e) per quanto riguarda la macellazione e commercializzazione dei volatili da cortile fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con capacità lavorativa limitata;

f) per quanto riguarda le deroghe temporanee alla produzione e commercializzazione dei prodotti di origine animale definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacità lavorativa».

*Conseguentemente, nell'Allegato C sopprimere i riferimenti alle direttive 92/116 e 92/120 e inserirli nell'allegato B.*

**25.1**

MICOLINI, SAPORITO, RABINO, POSTAL, RUFFINO

#### **Art. 26.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**26.1**

MICOLINI, SAPORITO, RABINO, POSTAL, RUFFINO

#### **Art. 27.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 27-bis.**

*(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative)*

1. Le disposizioni di cui ai commi successivi relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attività lavorative.

3. I recipienti che contengono per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1984, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a far data dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

**27.0.1**

**IL GOVERNO**

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1993

129<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione  
Innamorato.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)**

**Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)**

**De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)**

**Covatta ed altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha predisposto un ulteriore nuovo testo unificato al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio, sul quale è pervenuto il nulla osta della stessa Commissione.

Il relatore MANZINI rinuncia ad illustrare il nuovo testo, cui ha apportato da ultimo qualche aggiustamento meramente formale rispetto alla stesura sottoposta all'esame della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame del nuovo testo proposto dal relatore.

Interviene il senatore COVATTA, che illustra alcune ipotesi di emendamenti, che si riserva di presentare una volta acquisite le valutazioni del relatore. In ordine all'articolo 1 critica la dimensione troppo localistica del comitato promotore e propone quindi di inserirvi il presidente del CNEL, previsto nel disegno di legge di iniziativa del

Gruppo del PSI. Inoltre ritiene più opportuno che lo statuto della fondazione sia elaborato dal comitato promotore e non dal collegio dei fondatori come prevede il comma 3.

Quanto all'articolo 4, comma 5, considera incompatibile con la natura privatistica della fondazione la nomina con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del presidente e dei quattro componenti del consiglio di amministrazione. Giudica poi inaccettabile e al limite della costituzionalità il divieto per gli uomini politici di assumere cariche nella fondazione.

Il senatore Covatta prosegue soffermandosi sull'articolo 5 (settori di attività), rispetto al quale ritiene necessario distinguere nettamente la figura del direttore dell'Archivio storico delle arti contemporanee da quella dei responsabili dei diversi settori espositivi. Quanto all'articolo 7, suggerisce di precisare che la fondazione non può essere sottoposta alle leggi di contabilità dello Stato ma ha soltanto l'obbligo di rendicontazione alla Corte dei conti per il contributo statale di 10 miliardi. Occorre poi chiarire quale sia la fonte del residuo stanziamento, poichè la legge sul Fondo unico dello spettacolo non prevede affatto trasferimenti a favore della Biennale di Venezia.

Il senatore NOCCHI considera complessivamente condivisibile l'impianto del nuovo testo proposto dal relatore, pur se ritiene opportuno apportare alcune modifiche. Suggerisce poi di ascoltare le organizzazioni sindacali del personale della Biennale di Venezia prima di approvare il disegno di legge.

Illustra quindi i seguenti emendamenti. All'articolo 4, comma 2, occorrerebbe precisare che i soci fondatori devono possedere i requisiti culturali rispondenti alle finalità della fondazione (4.1). Considera a sua volta opportuno riformulare il comma 9, vietando la nomina negli organi della fondazione solo per quanti rivestono incarichi amministrativi pubblici (4.2). All'articolo 5, comma 1, propone (5.1) alcune modifiche alla definizione dei settori di attività; al comma 2 modifica il sistema di votazione per estendere l'oggetto dell'attività della fondazione (5.3) e ai commi 3 e 4 la durata in carica dei direttori dei settori e dell'archivio. Infine all'articolo 7, comma 2, suggerisce di precisare che gli immobili adibiti all'attività della Biennale sono quelli di proprietà demaniale ma in concessione al comune di Venezia (7.1).

In conclusione il senatore Nocchi chiede una valutazione più ponderata dei finanziamenti da attribuire alla fondazione che a suo avviso non possono gravare totalmente a carico del Fondo unico dello spettacolo, già colpito da pesanti riduzioni.

Il senatore STRUFFI condivide le valutazioni già espresse dal senatore Covatta e ritiene urgente por mano anche alla riforma della Quadriennale romana, nell'ottica di distribuire su tutto il territorio nazionale manifestazioni che garantiscano lo sviluppo delle arti. Suggerisce una formulazione più generale dei diversi settori di attività previsti all'articolo 5, per abbracciare tutte le arti contemporanee e non soltanto quelle figurative. Considera poi inadeguato il termine di due mesi per l'elaborazione dello statuto della fondazione, compito che, come sostenuto dal senatore Covatta, dovrebbe più opportunamente

essere attribuito al comitato promotore. Condivide infine il limite temporale di due anni per la durata in carica dei direttori dei settori.

Il PRESIDENTE fa presente che occorre rinviare il seguito della discussione congiunta a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo proposto dal relatore scade alle ore 13 di oggi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)**

**Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)**

**De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)**

**Covatta ed altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)**

## **NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE**

(3 novembre 1993)

### **Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia»**

#### **Art. 1.**

*(Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia»)*

1. È istituito il comitato promotore per la costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia», d'ora in avanti denominata «fondazione», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, che lo presiede, dal sindaco del comune di Venezia, dal presidente della Regione Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal rettore dell'università degli studi di Venezia «Cà Foscari» e dal rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

2. Il comitato individua i soggetti pubblici e privati, anche stranieri, interessati che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione.

3. Il collegio dei fondatori, entro due mesi dalla sua costituzione, elabora lo statuto della fondazione, che è costituita entro il mese successivo. La fondazione opera in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 14 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 2.**

*(Finalità della fondazione. Vigilanza)*

1. La fondazione ha il compito di promuovere la diffusione, la documentazione, lo studio critico, la ricerca e la sperimentazione

pluridisciplinare e multiculturale delle arti nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, nonché di curare le relative manifestazioni espositive.

2. La fondazione ha altresì lo scopo di individuare le forme e le modalità per assicurare la valorizzazione in via continuativa, d'intesa con il comune di Venezia e con i paesi proprietari di padiglione, della risorsa ambientale, architettonica e di tradizione costituita dai Giardini di Castello.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita sulla fondazione il controllo e la vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni patrimoniali)*

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;
- b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;
- c) dalle risorse di cui agli articoli 6 e 7.

### Art. 4.

#### *(Organi della fondazione)*

1. Organi della fondazione «La Biennale di Venezia» sono:

- a) il collegio dei fondatori;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato scientifico;
- e) il collegio dei sindaci e dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai soci fondatori. Possono, altresì, entrare a farne parte, previa delibera del collegio stesso, coloro che avranno contribuito ad incrementare il patrimonio della fondazione nella misura minima indicata dallo statuto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da quattro membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della fondazione.

5. Il presidente ed i quattro componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su designazione del collegio dei fondatori.

6. Il comitato scientifico è costituito da sette membri nominati ogni quattro anni dal collegio dei fondatori tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, attive in ogni campo della cultura, e comunque nei settori di cui all'articolo 5. In sede di prima applicazione dello statuto, i membri del comitato scientifico sono nominati, su proposta del comitato di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea, e durano in carica cinque anni. Il comitato esercita funzioni di indirizzo scientifico nonché di controllo e di garanzia culturale su tutte le attività artistiche della fondazione; a tal fine si riunisce almeno due volte l'anno.

7. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

8. La durata in carica degli organi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è determinata in quattro anni.

9. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, quanti rivestono incarichi pubblici o responsabilità primarie nell'ambito di partiti o movimenti politici; tali incarichi e responsabilità sono comunque incompatibili con la funzione di componente dei predetti organi.

10. Lo statuto determina le competenze degli organi della fondazione e deve prevedere la netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale.

11. La fondazione è obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti per le società di capitali. Il bilancio consuntivo è sottoposto a certificazione da parte di società di revisione riconosciuta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

12. I proventi derivanti dalle attività, iniziative e manifestazioni della fondazione sono assoggettati all'imposta sugli spettacoli con l'aliquota di cui al n. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5.

##### *(Settori di attività)*

1. La fondazione opera nei settori: arti figurative contemporanee, cinema, musica, teatro e architettura. A ciascun settore ed all'archivio storico delle arti contemporanee (ASA) è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

2. Il collegio dei fondatori può deliberare all'unanimità di estendere l'oggetto dell'attività della fondazione a settori diversi da quelli indicati al comma 1.

3. I direttori dei settori durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee dura in carica quattro anni e può essere confermato.

## Art. 6.

*(Soppressione dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia»)*

1. All'atto del riconoscimento della fondazione, l'ente autonomo di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, è sciolto ed il suo patrimonio confluisce in quello della fondazione di cui alla presente legge. La fondazione succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente autonomo all'atto del suo scioglimento.

2. Il personale che, alla data di scioglimento dell'ente autonomo, si trova in servizio presso l'ente stesso e non viene assunto dalla fondazione, è collocato in mobilità.

## Art. 7.

*(Finanziamenti. Manutenzione di immobili)*

1. Alla fondazione sono attribuiti i trasferimenti a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 già previsti per l'ente autonomo. Alla fondazione stessa è inoltre assegnato un contributo di lire 10 miliardi annui. Al relativo onere, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante la riduzione di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414 per un importo corrispondente.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività dell'ente autonomo, attualmente di proprietà del comune di Venezia o di proprietà demaniale è regolata con apposita convenzione tra il comune di Venezia e la fondazione stessa.

## EMENDAMENTI

### Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia»

#### Art. 4.

*Alla fine del comma 2, inserire le parole: «e che posseggano requisiti culturali rispondenti alle finalità della fondazione.».*

4.1 NOCCHI, BUCCIARELLI

*Al comma 9, sostituire le parole: «incarichi pubblici» con le altre: «incarichi amministrativi pubblici»; sostituire la parola: «primarie» con le altre: «nazionali e regionali».*

4.2 NOCCHI, BUCCIARELLI

#### Art. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: «arti figurative» con le altre: «arti visive»; sostituire la parola: «cinema» con le altre: «cinema, fotografia, televisione»; sostituire la sigla: «ASA» con l'altra: «ASAC».*

5.1 NOCCHI, BUCCIARELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nominato» alla fine del comma. Conseguentemente sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. I direttori dei settori vengono nominati dal collegio dei fondatori, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. In sede di prima applicazione dello statuto, i direttori dei settori sono nominati, su proposta del comitato promotore di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea e durano in carica tre anni.».

5.2 NOCCHI, BUCCIARELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «all'unanimità» con le altre: «a maggioranza qualificata».*

5.3

NOCCHI, BUCCIARELLI

**Art. 7.**

*Al comma 2, dopo le parole: «di proprietà demaniale», inserire le altre: «in concessione al comune di Venezia».*

7.1

NOCCHI, BUCCIARELLI

